

Regolamento comunale del Cimitero



Regolamento comunale del cimitero

TITOLO I

Organizzazione del cimitero

Art. 1 **Autorità competente**

L'amministrazione del cimitero è di competenza del Municipio che esercita la sorveglianza, la manutenzione e la pianificazione tramite l'Ufficio tecnico comunale e applica il presente regolamento.

Si fa riferimento al Regolamento comunale, all'articolo 40 della Legge sanitaria, all'articolo 107 LOC lett. b) e all'articolo 24 del Regolamento di applicazione della LOC.

Art. 2 - **Tenuta dei registri**

L'Ufficio tecnico tiene il registro delle sepolture, il piano di sepoltura e lo scadenziario.

La cancelleria dispone per l'incasso delle tasse.

Art. 3 - **Ordinamento**

Il Municipio, tramite i servizi comunali, cura:

- il disciplinamento e l'osservanza del presente regolamento;
- l'incasso delle tasse;
- le inumazione e le esumazioni;
- la manutenzione;
- l'ordine.

TITOLO II

Suddivisione del cimitero

Art. 4 **L'area del cimitero é suddivisa in:**

- A. Campi semplici per sepolture comuni
- B. Campi privati per sepolture singole
(*attività cessata*)
- C. Campi privati per sepolture doppie senza struttura

- D. Tombe per sepolture doppie con sottostruttura in beton
(attività temporaneamente sospesa)
- E. Tombe di famiglia con sottostruttura in beton (sopraelevate o verticali)
- F. Loculi cinerari
- G. Ossario comune
- H. Camera mortuaria
- I. Campo di sepolture per urne

Art. 5 Campi semplici per sepolture comuni

(Art. 4 paragrafo A)

- 1) I campi per sepolture semplici sono suddivisi in campi per adulti e campi per bambini fino a 12 anni di età.
- 2) La concessione è di 20 anni non rinnovabile.
- 3) Nella tomba è concesso inumare anche l'urna con le ceneri del coniuge o di un parente stretto (ascendente o discendente). La concessione di deposizione è calcolata in base alla data di sepoltura della salma e non dell'urna.

Art. 5.1 Campi privati per sepolture singole

(Art. 4 paragrafo B)

Campi per sepolture singole per persone adulte

Attività soppressa e non vengono rilasciate ulteriori concessioni.

- 1) La concessione è a pagamento e ha una durata di 20 anni, rinnovabili per altri 20.
- 2) Nella tomba è concesso inumare anche l'urna con le ceneri del coniuge o di un parente stretto (ascendente o discendente) la concessione di deposizione è calcolata in base alla data di sepoltura della salma e non dell'urna.

Art. 6 Campi privati per sepolture doppie senza struttura

(Art. 4 paragrafo C)

I campi per sepolture doppie per persone adulte (campo coniuge)

- 1) La concessione è a pagamento e ha una durata di 60 anni. Dal 40. anno in poi non è concessa nessuna ulteriore inumazione.
- 2) Nella tomba è concesso inumare anche l'urna con le ceneri del coniuge o di un parente stretto (ascendente o discendente). La concessione di deposizione è calcolata in base alla data di sepoltura della prima salma e non dell'urna.

Art. 7 Tombe per sepolture doppie con sottostruttura in beton

(Art. 4 paragrafo D)

Attività a tuttora soppressa e non vengono rilasciate ulteriori concessioni.

- 1) Le tombe per sepolture doppie prevedono l'allestimento di una sottostruttura in beton.
- 2) La concessione è a pagamento e ha una durata di 60 anni. Dal 40. anno in poi non è concessa alcuna ulteriore inumazione.
- 3) Nella tomba è concesso inumare anche urne con le ceneri del coniuge o di un parente stretto (ascendenti o discendenti).
- 4) L'inumazione di salme soggiace al rispetto degli articoli 12 e 13 del presente regolamento.

Art. 8 Tombe di famiglia con sottostruttura in beton

(Art. 4 paragrafo E)

- 1) Le tombe di famiglia prevedono l'allestimento di una sottostruttura in beton. Il Municipio predispone l'allestimento delle stesse in precedenza.
- 2) La concessione è a pagamento e ha una durata di 50 anni, rinnovabile una sola volta per ulteriori 25 anni previo il pagamento di una tassa di rinnovo.
- 3) Le tombe di famiglia permettono l'inumazione di 2 salme sovrapposte o 1 salma e una cassetta di zinco contenente ceneri o resti di ossa provenienti da esumazioni, mentre sul piano superiore urne cinerarie o urne con resti cremati provenienti da esumazioni.
- 4) Salvo per la prima salma che deve sempre essere depositata nella parte inferiore della tomba, spetta agli eredi decidere sulla disposizione delle salme.
- 5) L'inumazione di salme soggiace al rispetto degli articoli 12 e 13 del presente regolamento.

Art. 9 Loculi cinerari

(Art. 4 paragrafo F)

- 1) I loculi accolgono le urne contenenti le ceneri provenienti da una cremazione. E' data la possibilità di deporre nella nicchia un numero limitato di 2 urne.
- 2) La concessione è ventennale, rinnovabile una sola volta per altri 20 anni, previo pagamento di una tassa di rinnovo (per i coniugi si considera la data dell'ultimo decesso).
- 3) Le incisioni sulle lastre di granito esistenti dovranno indicare unicamente: cognome, nome, anno di nascita, anno di morte. È ammessa la posa di fotoceramiche singole e 1 vasetto standard come

portafiori. L'esecuzione delle stesse deve rispettare le normative di esecuzione emanate dal Municipio, i relativi costi sono a carico della famiglia del defunto.

Art. 9.1 Campi di sepoltura per urne

(Art. 4 paragrafo I)

- 1) I loculi accolgono le urne contenenti le ceneri provenienti da una cremazione.
- 2) La concessione è ventennale, rinnovabile una sola volta per altri 20 anni previo pagamento di una tassa di rinnovo. (si considera la data di deposizione della prima urna)
- 3) In questo campo potranno essere inumate delle urne contenenti ceneri.

È fatto obbligo di posare una piccola lapide (30 x 50 cm) a livello di terra secondo le prescrizioni emanate dal Municipio, senza delimitazioni con bordure.

Tutta la superficie esterna sarà seminata a erba.

Art. 10 Ossario comunale

(Art. 4 paragrafo G)

- 1) Le ossa rinvenute nelle fosse (spurghi) non reclamate da eredi, saranno raccolte e sepolte nell'ossario come pure ceneri provenienti da cremazioni non reclamate da eredi.
- 2) Al momento delle scadenze di concessione dei loculi cinerari, i cui eredi non prescrivono diversamente, vi saranno depositate anche le ceneri.

TITOLO III

Inumazioni

Art. 11 Diritto alla sepoltura

Nel cimitero sono accolte le salme, le ceneri o le ossa di:

- a) persone domiciliate o residenti a S. Antonino;
- b) persone decedute nel territorio giurisdizionale di S. Antonino
- c) persone attinenti di S. Antonino non domiciliate nel Comune;
- d) il Municipio può concedere, qualora ritenesse la richiesta suffragata da motivi pertinenti, la tumulazione di salme, ceneri ed ossa di persone non domiciliate, non residenti o non attinenti nel Comune, qualunque fosse in vita il loro domicilio.

Art. 12 Autorizzazioni

- a) Nessuna inumazione o deposizione in loculi è concessa senza l'autorizzazione del Municipio.
- b) Le inumazioni e le deposizioni devono avvenire di giorno.

Art. 13 Inumazioni e deposizioni

In una tomba non si può inumare più di una salma, tranne il caso previsto dall'articolo 14.

Per le inumazioni e le deposizioni vi è obbligo d'uso di:

- a) Casse in legno dolce

Per campi comuni con sepolture semplici o doppie (campi in terra).

- b) Bare in legno con fodera di zinco, o bare in zinco

Per tombe con sottostruttura di cemento, le bare devono essere munite di valvole per lo sfogo dei gas. Così pure per involucri contenenti resti da esumazioni non cremate.

- c) Urne cinerarie

Dovranno contenere solo le ceneri di 1 salma, dovranno portare l'indicazione delle generalità del defunto.

Art. 14 Salma del neonato

Una bara non può contenere che una salma, ad eccezione di quella della madre e del neonato morti all'atto del parto.

Art. 15 Orario dei funerali

Gli orari in cui possono essere tenuti i funerali sono fissati dal Municipio.

L'orario del singolo funerale deve essere concordato con il Municipio.

Nei giorni di domenica e festivi infrasettimanali non si autorizzano funerali. Eccezioni possono essere concesse dal Municipio solo in casi particolari.

Art. 16 Salme provenienti da altri Cantoni o dall'estero

Le disposizioni degli articoli 12, 13, 14 e 15 si applicano anche alle salme provenienti da altri Cantoni o dall'estero.

Art. 17 Assegnazione dei posti

L'assegnazione progressiva dei posti in ciascun campo, cinerario o ossario spetta al Municipio.

Art. 18 Dimensioni delle fosse

Le fosse per la sepoltura sono da eseguire in applicazione dell'art.40 Legge promozione della salute ed il coordinamento sanitario (Legge Sanitaria) del 18 aprile 1989. Le opere da affossatore possono essere eseguite dalle maestranze del Comune oppure da terzi, previa mandato di

prestazione gestito dal Municipio, che ne determina anche le varie dimensioni.

Le fosse devono avere le seguenti dimensioni:

- | | | | |
|--|----------------|------------|---------|
| a) per adulti: | campi semplici | lunghezza | ml 2.00 |
| | | larghezza | ml 0.80 |
| | | profondità | ml 1.80 |
| | campi doppi | lunghezza | ml 2.00 |
| | | larghezza | ml 1.60 |
| | | profondità | ml 1.80 |
| b) per ragazzi fino all'età di 12 anni | | lunghezza | ml 1.50 |
| | | larghezza | ml 0.65 |
| | | profondità | ml 1.50 |

TITOLO IV

Esumazioni

Art. 19 Esumazioni ordinarie

Le esumazioni ordinarie sono eseguite dopo la scadenza delle concessioni, in ogni caso non prima che siano trascorsi 20 anni.

Art. 20 Esumazioni straordinarie

Le esumazioni straordinarie sono quelle eseguite per necessità di sistemazione o di modifica del cimitero, per ordine dell'Autorità giudiziaria o su richiesta motivata della famiglia. Salvo il caso d'inchiesta giudiziaria, nessuna salma può essere esumata senza il consenso del Dipartimento della Sanità e della Socialità, Divisione della salute pubblica, Ufficio di sanità, prima che siano trascorsi 20 anni dall'inumazione.

Le esumazioni consentite prima di questo termine devono essere eseguite fuori dagli usuali orari di apertura cancelli, alla presenza di un incaricato del Municipio e di un medico. Eventuali resti salvo prescrizioni giudiziarie contrarie, dovranno essere inceneriti, o racchiusi in apposite cassette zincate.

Tutte le spese relative, e la tassa per l'assistenza dell'incaricato municipale, sono a carico dei richiedenti.

Art. 21 Posti divenuti liberi

Nel caso di esumazioni, la superficie del campo ritorna a disposizione del Municipio senza alcun rimborso di eventuali tasse pagate: nemmeno con calcolo pro-rata.

Nel caso di abbandono di loculo cinerario, lo stesso ritorna a disposizione del Municipio senza alcun rimborso di eventuali tasse pagate: nemmeno con il calcolo pro-rata. In questo caso gli eredi si assumeranno le spese di ripristino della lastra frontale di copertura in pietra naturale.

TITOLO V

Concessione delle sepolture

Art. 22 Procedura per la concessione

Per ottenere la concessione di una tomba o di un loculo si dovrà inoltrare al Municipio su apposito modulo, istanza scritta e firmata nella quale sia indicata la sezione dell'area desiderata, il nome e il cognome della persona defunta con i relativi dati anagrafici, il nome e l'indirizzo dei richiedenti.

Art. 23 Rappresentante

Per ogni concessione deve essere indicato un rappresentante a cui il Municipio possa rivolgersi per tutto quanto si riferisce ai diritti e obblighi derivanti dalla concessione.

Art. 24 Limite delle concessioni

- 1) Con la concessione di una tomba o di un loculo si ottiene unicamente un diritto di superficie e non un diritto di proprietà: il cimitero comunale è di appartenenza del Comune di St. Antonino quindi non è possibile far valere alcun diritto di alienabilità o di sequestro o qualsiasi altro diritto.
- 2) Le concessioni sono rilasciate sotto riserva di future modifiche regolamentari che non daranno diritto a indennità o al ristorno di tasse.

Art. 25 Ampliamento o modifica del cimitero

E' facoltà del Comune di rientrare in possesso di qualunque concessione non ancora scaduta, quando ciò si renda necessario per ampliamento o per modifica del cimitero o per qualsiasi altra ragione d'interesse pubblico. In questo caso il Municipio assegna al concessionario un'altra parcella equivalente ed esegue, a sue spese, la traslazione della salma o dei resti, la ricostruzione della tomba o del monumento.

Art. 26 Scadenze e rinnovi

I posti a tempo determinato e rinnovabili, possono essere rinnovati alla scadenza del termine di concessione su regolare istanza e pagamento della relativa tassa.

Il Municipio ne dà avviso agli interessati.

Tale comunicazione vale quale avviso per il ritiro dei segni funebri alla scadenza della concessione se questa non viene rinnovata. Se gli aventi diritto non procedono al ritiro entro 30 giorni dalla scadenza, vi provvede il Municipio a spese del concessionario.

- 1) Scadenza concessione, sepolture o loculi, non rinnovabili: trascorso il periodo di concessione il diritto di superficie cessa.
 - a) A questo punto il terreno ritorna di dominio del Comune quindi di gestione Municipale il quale potrà disporre nei seguenti modi:

Se non si presentasse un'esigenza di spazio per nuove sepolture, può lasciare la tomba inalterata a tempo indeterminato
 - b) se si necessitasse di spazio il Municipio procederà, a sue spese, all'allontanamento in discarica del monumento funebre ed alla relativa riesumazione dei resti esistenti spurgando il campo cimiteriale. Il Municipio ha l'obbligo di contattare gli Eredi conosciuti indicando le intenzioni e permettendo loro di:
 - asportare il monumento funebre qualora ne fossero interessati
 - indicare la destinazione dei resti

Art. 27 Manutenzione di segni e monumenti funebri

I monumenti, le lapidi, le croci ed ogni altro ricordo funebre che venisse posto nel cimitero sono, per tutta la durata della concessione, di proprietà della famiglia della persona defunta, a cui spetta l'obbligo della manutenzione. Se gli interessati non danno seguito a tale obbligo, il Municipio si riserva il diritto di decretare il decadimento della concessione.

TITOLO VI

Lapidi e monumenti

Art. 28 Posa di lapidi e monumenti

Nessun ricordo funerario (lapide, croce, monumento, ecc.) può essere costruito o collocato nel cimitero senza la preventiva autorizzazione del Municipio. Per ottenerla si dovrà presentare al Municipio formale richiesta corredata da due copie del progetto.

Valgono in proposito le seguenti disposizioni:

- Lapidi e monumenti: bozza del progetto in scala 1:10 in formato A4.

- Deve inoltre essere indicato il testo dell'iscrizione o epigrafe e la descrizione del materiale che si intende utilizzare.
- Il Municipio si riserva di apportare quelle modifiche di carattere estetico e letterario ritenute necessarie.

Art. 29 Dimensioni delle lapidi e monumenti

campi per sepolture singole comuni e tombe di famiglia

lunghezza ml. 1.80

larghezza ml. 0.80

campi per sepolture doppie e tombe per sepolture doppie con sottostruttura

lunghezza ml. 1.80

larghezza ml. 1.60

tombe di famiglia con sottostruttura in beton

lunghezza ml. 1.80

larghezza ml. 0.80

campi per ragazzi fino all'età di 12 anni

lunghezza ml. 1.50

larghezza ml. 0.65

altezza massima per lapidi o monumenti è di ml. 1.20

campo di sepolture per urne di forma quadrata ml. 0.80 x 0.80

lapida standard ml. 0.30 x 0.50

Art. 30 Lavorazione

Monumenti e lapidi non possono essere lavorati nel cimitero ma devono essere trasportati in condizioni di essere posti in opera. Fanno eccezione le piccole opere di restauro e di rifinito che non possono per loro natura essere eseguite altrove.

Art. 31 Materiale residuante

Il materiale residuante delle opere di costruzione deve essere trasportato fuori dal cimitero.

Nella rimozione delle fosse, le lapidi e i monumenti levati, se non saranno ritirati dalle famiglie decorso un mese dall'avviso, diverranno di proprietà del Comune.

Art. 32 Monumenti pericolanti

Se un monumento si guastasse rendendosi in qualche modo pericoloso per la sicurezza delle persone, ai diritti di altri concessionari, al decoro del cimitero, sarà obbligo dei concessionari porvi rimedio, senza di che provvederà il Municipio a spese degli interessati.

Art. 33 Delimitazione delle tombe

Le tombe devono essere delimitate con bordure in pietra naturale o artificiale, di un'altezza non superiore a cm 15. Non sono ammessi recinti metallici rigidi.

Art. 34 Monumento e segni funebri

Al concessionario di una tomba a tempo determinato e rinnovabile è fatto obbligo di erigere il monumento entro due anni dall'avvenuta concessione.

Per i campi per sepolture comuni è fatto obbligo di posare una croce in legno o altro segno funebre di un'altezza non superiore a ml 1.20 entro un mese dall'inumazione della salma.

Fanno stato i disposti degli articoli 29 e 30.

Se la famiglia non vi provvederà, il Municipio apporrà un cippo uniforme a spese dei congiunti.

Art. 35 Danni cagionati da terzi

Il Comune non si assume nessuna responsabilità per danni cagionati da terzi a monumenti o a ricordi funebri. L'autore di danneggiamenti o manomissioni ai cimiteri sarà punito con la multa secondo quanto previsto dal regolamento comunale.

Art. 36 Piantagioni e fiori

Sulle tombe potranno essere coltivati fiori e arbusti sempreverdi, purché mantenuti entro l'area di concessione.

È vietata in modo più che assoluto la piantagione di alberi ad alto fusto.

Provvedendo già il Comune alle piantagioni ornamentali, è vietato ai privati collocare intorno alle tombe, sia terra sia in vasi, piante di qualsiasi genere.

TITOLO VII

Camera mortuaria

Art. 37 Camera mortuaria

(Art. 4 paragrafo H)

Nella camera mortuaria possono essere deposte le salme in attesa del funerale o in attesa di essere trasportate al luogo di domicilio, aventi diritto di sepoltura a S. Antonino, conformemente all'articolo 11.

Per l'uso della camera mortuaria deve essere preventivamente chiesta l'autorizzazione al Municipio.

Le disposizioni d'uso sono emanate direttamente dal Municipio.

La responsabilità dell'uso è di chi ne fa richiesta.

Art. 38 Orario delle visite

Le visite alle salme nella camera mortuaria sono ammesse dalle ore 08.00 alle 20.00.

Art. 39 Sorveglianza

Il Municipio provvederà alla sorveglianza delle salme deposte nella camera mortuaria quando la stessa non potesse essere assicurata da una persona scelta dalla famiglia.

In questo caso saranno fatturate separatamente le relative spese.

TITOLO VIII

Ordinamento del cimitero

Art. 40 Orario di apertura

L'orario di apertura al pubblico del cimitero è fissato dal Municipio

Art. 41 Lavoro all'interno del cimitero

Non è permesso alcun lavoro all'interno del cimitero nei giorni festivi e nel periodo che intercorre tra il 25 ottobre e il 5 novembre inclusi.

Art. 42 Muri di cinta

Sono vietati la posa di lapidi e monumenti nonché i depositi di qualsiasi natura contro i muri di cinta del cimitero. Sono vietati i depositi di qualsiasi natura contro i muri di cinta, come pure le piantagioni le cui radici o rami possono invadere l'area del cimitero o danneggiare il muro di cinta.

Art. 43 Divieti diversi

Non è permesso collocare vasi con fiori o ornamenti di qualsiasi genere davanti ai loculi o nei viali.

E' vietata l'introduzione di animali nel recinto del cimitero.

Nessun privato potrà conservare presso di sé la chiave degli ingressi, né accedere al cimitero se non durante l'orario di apertura. Eccezioni sono possibili per lavori inerenti la posa o il restauro di lapidi o monumenti.

TITOLO IX

Tasse

Art. 44 Le tasse di concessione sono le seguenti:

	<u>concessione</u>	<u>rinnovo</u>
<u>Campi semplici per sepolture comuni</u>		
(Art. 4 paragrafo A)		
a) per le persone di cui all'articolo 11 lett. a) e lett. b)	gratuita	non rinnovabili
b) per tutti gli altri	fr. 400.—	non rinnovabili
<u>Campi privati per sepolture singole</u>		
<i>(attività cessata)</i>		
(Art. 4 paragrafo B)		
a) per le persone di cui all'articolo 11 lett. a)	fr. 500.—	fr. 500.—
b) per tutti gli altri	fr. 900.—	fr. 900.—
<u>Campi privati per sepolture doppie senza struttura</u>		
(Art. 4 paragrafo C)		
a) per le persone di cui all'articolo 11 lett. a)	fr. 1'500.—	non rinnovabili
b) per tutti gli altri	fr. 3'000.—	non rinnovabili
<u>Tombe per sepolture doppie con sottostruttura in beton</u>		
<i>(attività temporaneamente sospesa)</i>		
(Art. 4 paragrafo D)		
a) per le persone di cui all'articolo 11 lett. a)	fr. 3'000.—	non rinnovabili
b) per tutti gli altri	fr. 5'000.—	non rinnovabili
<u>Tombe di famiglia con sottostruttura in beton (sopraelevate o verticali)</u>		
(Art. 4 paragrafo E)		
a) per le persone di cui all'articolo 11 lett. a)	fr. 3'000.—	fr. 1'500.—
b) per tutti gli altri	fr. 5'000.—	fr. 2'500.—
<u>Loculi cinerari</u>		
(Art. 4 paragrafo F)		
a) per le persone di cui all'articolo 11 lett. a) e lett. b)	gratuita	fr. 500.—
b) per tutti gli altri	fr. 700.—	fr. 700.—

	<u>concessione</u>	<u>rinnovo</u>
<u>Campo di sepolture per urne</u> (Art. 4 paragrafo I)		
a) per le persone di cui all'articolo 11 lett. a) e lett. b)	gratuita	fr. 300.—
b) per tutti gli altri	fr. 700.—	fr. 700.—
 <u>Ossario comune</u> (Art. 4 paragrafo G)		
	Esente da tasse	
 <u>Sepulture di bambini:</u> campi per sepolture singole o loculi cinerari		
	Esente da tasse	
 <u>Camera mortuaria</u> (Art. 4 paragrafo H)		
a) per le persone di cui all'articolo 11 lett. a)	gratuita	
b) per tutti gli altri	fr. 100.—	

TITOLO X

Disposizioni finali

Art. 45 Contravvenzioni

Chiunque contravviene alle prescrizioni del presente regolamento o arrecherà danni o sfregi al cimitero, è punito con una multa a norma dell'articolo 51 del Regolamento comunale e dell'articolo 145 LOC, riservate le azioni penali e civili contro i contravventori, nonché la demolizione di tutte le opere costruite abusivamente e il risarcimento dei relativi danni.

Art. 46 Disposizioni abrogative e finali

Con l'introduzione del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali in materia.

Le concessioni rilasciate conformemente alle norme precedentemente in vigore conservano la loro validità fino alla scadenza. Per il rinnovo valgono le nuove norme.

Art. 47 Accordi

Il Municipio può sottoscrivere accordi particolari con le Ditte di Onoranze Funebri che operino regolarmente del Crematorio, nel rispetto della legge

sulle commesse pubbliche e entro i limiti finanziari previsti nel Regolamento Comunale.

Art. 48 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione del Consiglio comunale e con la ratifica del Consiglio di Stato.

Approvazione del Consiglio comunale il 18.06.2012